

Dott. Rag. Giorgio Palmeri  
Rag. Tiberio Frascari  
Dott. Fabio Ceroni

Dott. Carlo Bacchetta  
Dott. Mariangela Frascari  
Dott. Marta Lambertucci  
Dott. Lorenzo Nadalini  
Dott. Andrea Pancaldi  
Dott. Simone Pizzi  
Rag. Marinella Quartieri  
Dott. Alessandro Ricciardelli  
Dott. Stefano Santucci  
Dott. Alessandro Tentoni

Bologna, 6 dicembre 2015

## Scadenzario fiscale dicembre 2015

SCADENZA	ADEMPIMENTO	MODALITÀ
<b>7 dicembre</b> <small>*Termine così prorogato, essendo il giorno 5 sabato</small>	<b><u>IVA - Provvigioni ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto pubblico urbano di persone - Emissione della fattura</u></b>  Per gli esercenti attività di trasporto scade il termine per l'emissione della fattura relativa alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone - esente ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - e risultanti dalle annotazioni eseguite entro il mese precedente [art. 74, comma 1, lettera e), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e art. 3, D.M. 30 luglio 2009].	
<b>15 dicembre</b>	<b><u>IVA - Fatturazione differita – Emissione della fattura</u></b>  Scade il termine per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (art.	

**21, comma 4, lettera a), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).**

Vedasi altresì il citato art. 21, comma 4, lettera b), D.P.R. n. 633/1972, con riferimento al caso delle cessioni “triangolari”.

15 dicembre

**IVA - Operazioni per le quali sono rilasciati le ricevute o gli scontrini fiscali - Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi**

Scade il termine entro il quale le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'art. 24, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 6, comma 4, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, e successive modificazioni).

15 dicembre

**IVA - Fatture di importo inferiore ad euro 300 - Annotazione del documento Riepilogativo**

Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture - di importo inferiore ad euro 300 - emesse nel mese precedente (art. 6, comma 1, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695).

Nel documento riepilogativo devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

15 dicembre

**IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA  
Associazioni sportive dilettantistiche  
Associazioni senza scopo di lucro e pro loco  
Annotazione delle operazioni**

**Per le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, L. 13 maggio 1999, n. 133, che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, scade il termine per annotare, anche con unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (art. 9, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544).**

**Annotazione:**

I compensi sono annotati nel modello approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato. Nello stesso modello sono annotati distintamente:  
- i proventi, di cui all'art. 25, comma 1, citata L. n. 133/1999, che non costituiscono reddito imponibile; - le plusvalenze

Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni pro loco.

Si vedano la C.M. n. 43/E dell'8 marzo 2000; la C.M. n. 165/E del 7 settembre 2000 e la Circ. Ag. Entrate n. 9/E del 24 aprile 2013.

16 dicembre

**IVA - Imprese della grande distribuzione -  
Trasmissione telematica dei corrispettivi  
giornalieri relativi al mese solare precedente**

**In relazione alla facoltà, per le imprese che operano del settore della grande distribuzione, di optare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate, dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, distinti per ciascun punto vendita, scade il termine per la trasmissione dei dati relativi al mese solare precedente (art. 1, comma 429, L. 30 dicembre 2004, n. 311).**

Possono effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi i soggetti che operano nel settore della grande distribuzione commerciale, e che rispettano i requisiti di cui all'art. 1, commi 430 e 430-bis, L. 311 del 2004, come modificato da ultimo dall'art. 34, comma 55, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 22. Vedasi al riguardo Circ. Ag. Entrate n. 2/E del 25 gennaio 2010.

16 dicembre

**IMU - Imposta municipale - Versamento rata a saldo per il 2015 – Enti non commerciali :  
versamento rata dicembre**

**Scade il termine per il versamento della seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per il 2015, secondo i criteri previsti dall'art. 13, comma 13-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214**

**Abitazione principale e pertinenze** - L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tali unità sono soggette ad aliquota dello

patrimoniali; - le operazioni intracomunitarie.

**Presentazione**

Per le modalità di trasmissione telematica vedasi il Prov. Ag. Entrate 12 marzo 2009.

**Versamento:**

- con bollettino postale  
- con Mod. F24 e con i seguenti codici tributo:  
- "3912" - "IMU abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE";  
- "3913" - "IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale- COMUNE";  
- "3914" - "IMU - terreni -

0,4 per cento; i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

**Altri fabbricati** - L'imposta si applica con l'aliquota dello 0,76 per cento; i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. Specifiche disposizioni sono previste per fabbricati rurali e terreni agricoli.

**Terreni agricoli** – Vedasi l'art. 1 ("Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani "), D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito dalla L. 24 marzo 2015, n. 34 circa l'esenzione di:

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della L. 28 dicembre 2001, n. 448;

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

**Immobili del gruppo catastale D** – Per tali immobili l'aliquota dello 0,76 per cento è riservata allo Stato; i Comuni possono applicare ulteriore aumento fino allo 0,30 per cento che viene acquisito dal Comune.

**Imprese di costruzione** - Sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Art. 13, comma 9-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201)

**Immobili storici o inagibili** - La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

COMUNE”(diversi da gruppo catastale D);

-“3916” - “IMU - aree fabbricabili - COMUNE”;

-“3918” - “IMU - altri fabbricati – COMUNE”;

-“3925” - “IMU –

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”

-“3930” - “IMU – immobili ad uso produttivo

classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO

COMUNE”con Mod.

F24/EP per i versamenti

dovuti dagli enti pubblici (vd. Ris. Ag. Entrate n. 53/E

del 5 giugno 2012)Mod. F24

**Esclusioni** - L'imposta municipale propria non si applica, tra l'altro:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze

dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

**Enti non commerciali** - Ai sensi dell'art. 1, comma 721, L. 27 dicembre 2013, n. 147, il versamento dell'IMU da parte degli enti non commerciali è effettuato esclusivamente con Mod. F24, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate negli ordinari termini del 16 giugno e del 16 dicembre termini, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

16 dicembre

### TASI

#### Versamento a saldo per il 2015

**Ai sensi dell'art. 1, comma 688, L. 27 dicembre 2013, n. 147, scade il termine per il versamento a saldo della TASI per l'anno 2015, tenuto conto del versamento d'acconto con scadenza il 16 giugno 2015.**

Il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, entro il 16 dicembre, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate sul Portale del federalismo fiscale.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della TASI dovuta dall'occupante, dovuta in caso di detenzione superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare; l'imposta è

#### Versamento

Il tributo comunale è versato al comune mediante:

- bollettino di conto corrente postale
- modello di pagamento unificato F 24

Per i versamenti con Mod. F24 devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

3958 TASI – abitazione principale e relative pertinenze

3959 TASI – fabbricati rurali ad uso strumentale

dovuta nella misura stabilita dal Comune compresa tra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI.

3960 TASI – aree fabbricabili

3961 TASI – altri fabbricati Vedasi la Ris. Ag. Entrate n. 47/E del 24 aprile 2014 per i codici tributo per il versamento da parte dei soggetti che utilizzano il modello F24 EP.Mod. F24

16 dicembre

**ASSISTENZA FISCALE - Acconti d'imposta trattenuti da parte dei sostituti d'imposta - Versamento**

**Scade il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF e della cedolare secca sulle locazioni trattenuto sulla retribuzione o sulla rata di pensione di novembre a carico dei lavoratori dipendenti e pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale (art. 19, D.M. 31 maggio 1999, n. 164).**

**Versamento:**

Per il versamento deve essere utilizzato il seguente codice-tributo:

4730 per irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta 1845 per cedolare secca - assistenza fiscale - acconto Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F 24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F 24".

16 dicembre

**EREDI - Imposte dovute in base alla dichiarazione - Versamento**

**Versamento - Scade il termine per l'effettuazione del versamento – da parte degli eredi - delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Mod. UNICO ed IRAP relative alle persone decedute successivamente al 16 febbraio 2015 (art. 65, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; vd. Istruzioni al Modello UNICO – PF, fasc. 1).**

**Dichiarazione - Per le persone decedute nel 2014 o entro il mese di febbraio 2015 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini di seguito indicati, distinti in relazione alla**

modalità (cartacea presso gli uffici postali o telematica) di presentazione della dichiarazione.

Contribuenti ammessi alla presentazione agli uffici postali:

- in caso di decesso fino al 28 febbraio 2015, la dichiarazione deve

essere presentata entro i termini ordinari (entro il 30 giugno 2015);

- in caso di decesso a decorrere dal 1° marzo 2015, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2015.

Contribuenti tenuti alla presentazione telematica:

- in caso di decesso fino al 31 maggio 2015, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini ordinari (entro il 30 settembre 2015) in

caso di decesso a decorrere dal 1° giugno 2015, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo 2016 .

16 dicembre

**IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza**

**IVA - Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo - entro trenta giorni - dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, qualora non eseguito entro il 16 novembre 2015, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 13 ("Ravvedimento"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:**

- della sanzione nella misura del 3 per cento commisurata all'imposta versata in ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione;

- degli interessi moratori al tasso legale - nella misura dello 0,50 per cento annuo - con maturazione giorno per giorno.

Vedasi al riguardo la C.M. n. 23/E del 25 gennaio 1999.

**Ravvedimento veloce** - Per effetto dell'art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la sanzione per ritardato versamento è pari al 2 per cento per ogni giorno di ritardo (fino al quindicesimo, in cui raggiunge la misura ordinaria del 30 per cento) ed il ravvedimento si applica sulla sanzione così determinata; vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 41/E del 5 agosto 2011.

**Versamento**

Per il versamento delle sanzioni devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

-8904 per l'IVA;

-8906 per le ritenute.

Per il versamento degli interessi, limitatamente all'IVA, deve essere utilizzato il codice-tributo: -1991 per gli interessi sul ravvedimento IVA.

**Mod. F24** - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F 24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F 24" in data 1° dicembre in questo scadenziario.

**Ritenute alla fonte** - Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento (tardivo) delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del 16 novembre 2015.

**Errori formali** - Vedasi al riguardo la circ. Ag. Entrate n. 77/E del 3 agosto 2001.

**Correzioni di errori** - Vedasi la circ. Ag. Entrate n. 5/E del 21 gennaio 2002 ai fini della correzione di errori di compilazione del Modello F24.

**Nuove disposizioni** - In relazione alla nuova disciplina del ravvedimento, come modificato dall'art. 1, comma 637, L. 23 dicembre 2014, n. 190, vedasi la Circ. Ag. Entrate n. 23/E del 9 giugno 2015.

16 dicembre

**IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte -  
Versamento**

**Scade il termine per il versamento delle ritenute operate (1) (2) (3) nel mese precedente su:**

- redditi di lavoro dipendente (4) ;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno, e partecipazione ad associazioni in partecipazione;
- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio;
- indennità, compensi e rimborsi correlati all'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica (5);
- corrispettivi dovuti dal condominio per contratti di appalto di opere e servizi;
- compensi per la perdita di avviamento commerciale e sui contributi di enti pubblici ad imprese;
- premi e contributi corrisposti dall'UNIRE e premi corrisposti dalla FISE;
- indennità di esproprio, di occupazione, eccetera.
- obbligazioni e titoli similari (6);

**Versamento:**

**Codici-tributo** - Un elenco dei codici-tributo in ordine alfabetico ed in ordine numerico è riportato nella banca dati "fisconline". Si riportano i codici-tributo di più frequente utilizzazione: 1001 per le ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio; 1002 per le ritenute sugli emolumenti arretrati; 1004 per le ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; 1012 per le ritenute sulle indennità di cessazione rapporto di lavoro; 1019 per le ritenute del 4 per cento a titolo di acconto IRPEF sui corrispettivi di contratto di appalto corrisposti dai condomini; 1020 per le ritenute del 4



- interessi, premi ed altri frutti corrisposti sui depositi;
- redditi di capitale (6) diversi dai dividendi (7) e da quelli indicati in precedenza;
- proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
- plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere;
- proventi indicati sulle cambiali di cui all'art. 6, n. 4, Tar. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e competizioni sportive;
- altre vincite e premi.

(1) **Regime forfetario** – Con riferimento al nuovo regime forfetario, vedasi l'art. 1, commi 54 e seguenti, L. 23 dicembre 2014, n. 190; il nuovo regime prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15 per cento e senza applicazione della ritenuta d'acconto. Vedasi al riguardo il comunicato stampa Ag. Entrate del 31 dicembre 2014.

Ai sensi dell'art. 10, comma 12-undecies, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 sono prorogate le disposizioni previste dagli artt. 27, commi 1, 2 e 7, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (regime fiscale di vantaggio) e 1, commi da 96 a 115 e 117, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (regime dei minimi) per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015.

(2) **Interventi di ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico** – Vedasi l'art. 25, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, circa l'effettuazione da parte delle banche e di Poste Italiane di una ritenuta - pari all'8 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2015 - sui pagamenti effettuati con bonifico per gli interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio; vedasi al riguardo la circ. Ag. Entrate n. 40/E del 28 luglio 2010.

(3) **Pignoramento di somme presso terzi** – Vedasi l'art. 15, comma 2, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, circa l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20 per cento in caso di pignoramento presso terzi; vedasi al riguardo il Prov. Ag. Entrate 3 marzo 2010 e la circ. Ag. Entrate n. 8/E del 2 marzo 2011.

per cento a titolo di acconto IRES sui corrispettivi di contratto di appalto corrisposti dai condomini; 1038 per le ritenute su provvigioni; 1040 per le ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni; 1046, 1047 e 1048, rispettivamente per le ritenute su tombole e lotterie, giochi di abilità, altre vincite e premi. Ritenute enti pubblici - Vedasi la corrispondente scadenza "RITENUTE / ADDIZIONALI / IVA - Enti pubblici - Versamento delle ritenute alla fonte, delle addizionali e dell'Iva periodica" in questo Scadenario.

(4) **QUIR** (TFR in busta paga) - Vedasi al riguardo il D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29.

(5) **Sport dilettantistico** - Ai fini dell'assoggettamento ad IRPEF e relative addizionali di compensi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari, erogati da società o associazioni sportive dilettantistiche, vedasi l'art. 25, comma 1, L. 13 maggio 1999, n. 133 e l'art. 69, D.P.R. n. 917/1986.

(6) **Redditi di capitale** - Si vedano le scadenze "REDDITI DI NATURA FINANZIARIA - Imposta sostitutiva - Versamento" e "REDDITI DI NATURA FINANZIARIA - Ritenuta d'acconto - Versamento" in questo scadenziario.

(7) **Dividendi** - Il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 prevede il versamento entro il 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre e 16 gennaio delle ritenute sui dividendi operate nel trimestre solare precedente. Vedasi l'art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai fini dell'applicazione di un'imposta sostitutiva sugli utili delle azioni e titoli in deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.A.

16 dicembre

**ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE  
ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e  
assimilati – Versamento**

**Scade il termine per il versamento delle addizionali all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute nel mese precedente secondo i criteri sotto indicati.**

**Addizionale regionale**

Ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, determinata dai sostituti d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, è trattenuta:

- in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio in caso di cessazione del rapporto.

**Addizionale comunale**

**Versamento:**

Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

3802 addizionale regionale (saldo) trattenuta dal sostituto d'imposta;

-3848 addizionale comunale (saldo) trattenuta dal sostituto d'imposta;

-3847 addizionale comunale (acconto) trattenuta dal sostituto d'imposta.

16 dicembre

Ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, determinata dai sostituti d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, è trattenuta:

- l'addizionale dovuta a saldo, in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- l'addizionale dovuta in acconto, in un numero massimo di nove rate mensili a partire dal mese di marzo;
- l'addizionale residua dovuta in caso di cessazione del rapporto, in unica soluzione.

### RITENUTE / ADDIZIONALI / IVA

#### - Enti pubblici - Versamento delle ritenute alla fonte, delle addizionali e dell'Iva periodica

**Per gli enti pubblici di cui alle Tabelle A e B allegate alla L. 29 ottobre 1984, n. 720 scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente [art. 3, secondo comma, lettera h-bis), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602] e delle relative addizionali regionali e comunali.**

Per gli stessi enti scade il termine per l'effettuazione del versamento dell'Iva periodica (mensile o trimestrale) .

#### Versamento:

**Mod. F24 / EP** - Con Provv. dell'Agenzia delle Entrate 3 giugno 2010, come modificato dal Provv. Ag. Entrate 28 giugno 2013, è stato approvato il Modello F24 / EP che gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato sottoposti al vincolo del sistema di tesoreria unica dello Stato devono utilizzare per il versamento dell'IRAP, delle ritenute alla fonte, incluse le addizionali, dei contributi previdenziali (INPS, INPDAP) ed assistenziali (INAIL) nonché dei tributi erariali amministrati dall'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo del Modello è stato esteso a Prefetture ed altri soggetti con Provv. Ag. Entrate 23 marzo 2009.

16 dicembre

IRAP - Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici - Versamento dell'acconto mensile

**Per gli organi e le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici, di cui agli artt. 3, comma 1, lettera e-bis), e 10-bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che effettuano il versamento dell'IRAP mensilmente nella misura e con i criteri previsti dagli artt. 16 e 30, scade il termine per l'effettuazione del versamento dell'acconto mensile calcolato sull'ammontare degli emolumenti corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 novembre 1998, n. 421).**

I predetti soggetti versano il saldo, tenendo conto degli acconti già pagati, entro il termine di presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRAP.

I soggetti che esercitano anche attività commerciali possono effettuare l'opzione di cui al comma 2 del citato art. 10-bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la diversa determinazione della base imponibile relativa alle predette attività.

Si vedano, al riguardo, la C.M. n. 148/E del 26 luglio 2000 e la C.M. n. 234/E del 20 dicembre 2000.

Per i codici tributo vedasi:

-Ris. Ag. Entrate n. 367/E del 12 dicembre 2007 per l'IRAP, le ritenute alla fonte e le addizionali;

-Ris. Ag. Entrate n. 101/E del 7 ottobre 2010 per l'IVA e per altri tributi erariali, amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Versamento:

Mod. F24 / EP - Con Provv. dell'Agenzia delle Entrate 3 giugno 2010, come modificato dal Provv. Ag. Entrate 28 giugno 2013, è stato approvato il Modello F24 / EP che gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato sottoposti al vincolo del sistema di tesoreria unica dello Stato devono utilizzare per il versamento dell'IRAP, delle ritenute alla fonte, incluse le addizionali, dei contributi previdenziali (INPS, INPDAP) ed assistenziali (INAIL) nonché dei tributi erariali amministrati dall'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo del Modello è stato esteso a Prefetture ed altri soggetti con Provv. Ag. Entrate 23 marzo 2009.

Per i codici tributo vedasi:  
Ris. Ag. Entrate n. 367/E del 12 dicembre 2007 per l'IRAP, le ritenute alla fonte e le addizionali; Ris. Ag. Entrate n. 101/E del 7 ottobre 2010 per l'IVA e per altri tributi erariali, amministrati dall'Agenzia

16 dicembre

**IMPOSTA SOSTITUTIVA – Rivalutazione del T.F.R. – Versamento dell’acconto**

**Scade il termine di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione di cui all’art. 2120 cod. civ.**

L’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota dell’11 per cento mediante versamento in acconto entro il 16 dicembre dell’anno in corso ed a saldo entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo.

L’acconto è stabilito nella misura del 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente, salvo applicazione del metodo previsionale.

Vedasi la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 20 marzo 2001 e la n. 78/E del 6 agosto 2001).

16 dicembre

**IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE – c.d. “Tobin Tax” - Versamento**

**Scade il termine per il versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin Tax”), di cui all’art. 1, commi 491 e seguenti, L. 24 dicembre 2012, n. 228, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente.**

L’imposta è dovuta sulle seguenti operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, dell’art. 1, citata L. n. 228/2012, quali in sintesi (comma 491) : trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi (comma 492) : operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, ecc.

delle Entrate. Vedasi la Ris. dell’Agenzia delle Entrate n. 98/E del 14 marzo 2008 per i codici tributo da utilizzare per i versamenti effettuati dai soggetti che esercitano anche attività commerciali e effettuano l’opzione di cui al comma 2 del citato art. 10-bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

**Versamento:**

Per il versamento deve essere utilizzato il codice-tributo **1712.**

**Versamento:**

con Mod. F24 e con i seguenti codici tributo:  
4058 - “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012”  
4059 - “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012”  
4060 - “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad

(comma 495): negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492 con la decorrenza prevista dal comma 497.

L'imposta è versata da banche, società fiduciarie ed imprese di investimento, che intervengano nell'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, dell'art. 1, citata L. n. 228/2012 nonché dai notai che intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni, salvi i casi in cui l'imposta è versata dal contribuente (art. 19 D.M. 21 febbraio 2013) entro i seguenti termini :

per i trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà;

per le operazioni di cui al comma 492, entro il giorno 16 del mese successivo a quello della conclusione del contratto;

per le negoziazioni di cui al comma 495, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade la data di invio dell'ordine annullato o modificato.

Vedasi altresì il Provv. Ag. Entrate 18 luglio 2013 recante definizione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento dell'imposta, dei relativi obblighi strumentali e delle modalità di rimborso.

16 dicembre

**REDDITI DI NATURA FINANZIARIA - Imposta  
sostitutiva - Versamento**

**Scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva - risultante dal saldo mensile del conto unico - relativa agli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli dei c.d. "Grandi Emittenti" di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.**

Circa l'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie si vedano gli artt. 3 e 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, e la Circ. Ag. Entrate n. 19/E del 27 giugno 2014.

Per la disciplina di carattere generale si vedano la C.M. 23 dicembre 1996, n. 306/E, la n. 165/E del 24 giugno 1998 e la n. 11/E del 28 marzo 2012.

azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012”Mod.

**Versamento**

Versamento:con Mod.  
F24Mod.

16 dicembre

**REDDITI DI NATURA FINANZIARIA - Ritenuta  
d'acconto - Versamento**

**Fondi comuni italiani e assimilati - Scade il termine per il versamento da parte di SGR, SICAV, soggetti incaricati del collocamento dei cosiddetti fondi "lussemburghesi storici" ovvero dall'intermediario che aderisce al sistema di deposito accentrato della ritenuta sui proventi dei fondi comuni di investimento italiani e dei predetti "lussemburghesi storici" (art. 26-quinquies, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).**

Circa l'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie si vedano gli artt. 3 e 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, e la Circ. Ag. Entrate n. 19/E del 27 giugno 2014.

Per la disciplina di carattere generale vedasi la Circ. Ag. Entrate n. 33/E del 15 luglio 2011 e la n. 11/E del 28 marzo 2012.

Resta ferma in capo al percettore che abbia optato per la disciplina del risparmio gestito (art. 7, comma 11, citato D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461) la previgente disciplina.

**Fondi comuni esteri - Scade il termine per versare le ritenute effettuate nel mese precedente sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero (art. 10-ter, L. 23 marzo 1983, n. 77).**

con Mod. F24.

**Versamento**

16 dicembre

**REDDITI DI CAPITALE - Risparmio  
amministrato - Versamento acconto  
imposta sostitutiva**

**Per gli intermediari che applicano l'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria nell'ambito del regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, scade il termine per il versamento di un acconto dell'imposta sostitutiva nella misura del 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovutinei primi undici mesi del medesimo anno (Art. 2, comma 5, D.L. 30 novembre 2013, n. 133 convertito dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5).**

Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio

con Mod. F24 e codice tributo 1140.

**Versamento**

dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.

Vedasi al riguardo la Ris. Ag. Entrate n. 91/E del 12 dicembre 2013.

16 dicembre

**IVA - Contribuenti mensili - Mese di novembre 2015 - Versamento – Pubbliche amministrazioni - Versamento dell'imposta da split payment.**

***Contribuenti mensili - Scade il termine per l'effettuazione del versamento risultante dalla liquidazione relativa al mese di novembre 2015, ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100. Se l'importo non supera euro 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.***

**Limiti per liquidazione trimestrale** - Ai sensi dell'art. 14, comma 11, L. 12 novembre 2011, n. 183, i limiti per avvalersi della liquidazione trimestrale dell'IVA sono costituiti da un volume d'affari realizzato nell'anno solare precedente non superiore a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (vd. Ris. Ag. Entrate n. 15/E del 13 febbraio 2012)

**Liquidazione IVA per cassa** – L'art. 32-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. agosto 2012, n. 134, disciplina il regime di liquidazione IVA per cassa, applicabile per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'opzione da parte del contribuente si desume sulla base del comportamento concludente e deve essere indicata nel quadro VO (D.M. 21 novembre 2011). Vedasi al riguardo il D.M. 11 ottobre 2012 e la Circ. Ag. Entrate n. 44/E del 26 novembre 2012.

**Fatture alle pubbliche amministrazioni (Split payment)** - Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti

**Versamento**

con **Mod. F24**. Per il versamento deve essere utilizzato il codice-tributo 6011.

Per i codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a norma dell'art. 17-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedasi la Ris. Ag. Entrate n. 15/E del 12 febbraio 2015.



delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, si applica il regime del c.d. split payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede che il versamento dell'IVA sia effettuato dalle pubbliche amministrazioni. A norma dell'art. 2, D.M. 23 gennaio 2015, i soggetti passivi emettono pertanto la fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ma non sono tenuti al pagamento dell'imposta in sede di liquidazione periodica.

La disciplina non si applica alle operazioni in cui le pubbliche amministrazioni sono debitori d'imposta (es. reverse charge) ed ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte sia a titolo di acconto che di imposta. Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 15/E del 13 aprile 2015.

**Versamento dell'imposta da "Split payment" da parte delle pubbliche amministrazioni** - Le pubbliche amministrazioni effettuano il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile (vedasi il D.M. 23 gennaio 2015), senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo (Per i codici tributo vedasi la Ris. Ag. Entrate n. 15/E del 12 febbraio 2015).

**Contabilità presso terzi** - Il citato D.P.R. n. 100 del 1998 prevede la facoltà - per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata - di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**Dichiarazioni d'intento** - Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 prevede che, a decorrere dalle operazioni da effettuare dal 1° gennaio 2015, la comunicazione delle dichiarazioni di intento all'Agenzia delle Entrate sia effettuata - mediante trasmissione telematica secondo il modello approvato con Provv. Ag. Entrate 12 dicembre 2014, come modificato dal con Provv. Ag. Entrate 11 febbraio 2015 - dal soggetto "esportatore

abituale” che deve successivamente consegnare la ricevuta al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.

16 dicembre

**INPS - Contributo alla gestione separata -  
Versamento**

***Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, n. 281), relativi, tra l'altro, a:***

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 61, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276; vedasi la circ. INPS n. 29/2012 sulle novità recate dalla L. 28 giugno 2012, n. 92);
- incaricati alle vendite a domicilio (se il reddito annuo è superiore ad euro 5.000, ai sensi dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326);
- esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai sensi del citato art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269; vd. circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004).
- associati in partecipazione (art. 43, citato D.L. 30 settembre 2003, n. 269).

**Annotazione:**

con **Mod. F24**

Si riportano le principali causali-contributo da indicare nel modello di versamento : **CXX** - rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e nonMod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F 24 vedasi la scadenza “IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F 24” in data 1° dicembre in questo scadenziario.

16 dicembre

**ACCISE - Versamento imposta**

***Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente (art. 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto “TUA” - Testo Unico Accise).***

**Versamento:**

con Mod. F24

16 dicembre

**ACCISE - Diritti annuali di licenza -  
Versamento**

Scade il termine per il versamento del diritto annuale di licenza per gli impianti, depositi ed esercizi secondo gli importi ivi previsti (art. 63, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto “TUA” - Testo Unico Accise).

**Versamento:**

con Mod. F24

## 21 dicembre

\* Termine così prorogato,  
essendo il giorno 20  
domenica.

## Conai - Dichiarazione periodica mensile

Termine entro il quale:

- i produttori di imballaggi (mod. 6.1)
- gli importatori di imballaggi (mod. 6.2)
- i soggetti che hanno adottato la compensazione per import/export di imballaggi (mod. 6.10), devono presentare al Conai la denuncia mensile con la quale viene definita l'entità del contributo ambientale, che dovrà essere versato dopo il ricevimento della relativa fattura da parte di Conai. La Dichiarazione va presentata con cadenza mensile se nell'anno precedente il contributo ambientale complessivo, dovuto per singolo materiale, è superiore a 31.000,00 euro.

## 28 dicembre

\* Termine così prorogato,  
essendo i giorni 25, 26 e 27  
festivi

## IVA - Scambi intracomunitari - Elenchi INTRASTAT mensili

Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di novembre 2015.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni (intesa con riferimento ad acquisti di beni e servizi ricevuti da un lato, ed a cessioni di beni e servizi resi, dall'altro) non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

**VIES** - Con riferimento all'inclusione nell'archivio VIES dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie vedasi l'art. 35, comma 7-bis, D.P.R. n. 633 / 1972, come modificato dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, ed il Provv. Ag. Entrate 15 dicembre 2014.

## Presentazione

Gli elenchi INTRASTAT, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

## 28 dicembre

\* Termine così prorogato,  
essendo il giorno 27  
domenica

## IVA - Acconto di dicembre – Versamento

Scade il termine per l'effettuazione del versamento dell'acconto IVA, di cui all'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 405. La somma è dovuta a titolo di acconto:

- del versamento relativo al mese di dicembre, per i contribuenti mensili;
- del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali;
- del versamento dovuto per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali (ad es.: art. 74, D.P.R. n. 633/1972).

**Metodi storico e previsionale** - L'acconto si determina:

secondo il metodo storico (calcolato sulla base dei dati dell'anno precedente) ovvero secondo il metodo previsionale (calcolato sulla base delle previsioni per il periodo di riferimento dell'anno in corso) ed in tal caso si applica nella misura dell'88 per cento ai sensi dell'art. 15, D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 243.

L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a 103,29 euro.

**N.B.:** Se, in conseguenza della variazione del volume di affari, mutano rispetto all'anno precedente le scadenze dei versamenti dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno è costituito:

-se la cadenza è stata trimestrale, da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale o da un terzo dell'ammontare versato nell'ultimo trimestre a norma dell'art. 74, quarto comma, del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972;

-se la cadenza è stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell'anno.

**Interessi** - Sul versamento dell'acconto effettuato dai contribuenti trimestrali non si applica la maggiorazione dell'1 per cento (vd. C.M. 11 dicembre 1993, n. 40).

**Metodo alternativo** - L'art. 6, comma 3-bis, L. 29 dicembre 1990, n. 405, disciplina un metodo alternativo di determinazione

## Versamento:

Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

**6013** per i contribuenti mensili;

**6035** per i contribuenti trimestraliMod.

dell'acconto, calcolato sulla base delle operazioni annotate dal 1° al 20 dicembre (contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (contribuenti trimestrali) ovvero effettuate ma non ancora annotate se non decorsi i relativi termini; in tal caso l'acconto non si calcola nella misura dell'88 per cento bensì del 100 per cento.

### **28 dicembre**

\* Termine così prorogato, essendo il giorno 27 domenica

#### **ACCISE - Pagamento imposta**

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo dal 1° al 15 dicembre (art. 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, , cosiddetto "TUA" - Testo Unico Accise , ed art. 28, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388).

**Acconto** - Con apposito decreto potrà essere stabilito un versamento – con la stessa scadenza – a titolo d'acconto relativo ai prodotti immessi in consumo nel periodo dal 16 al 31 dicembre.

#### **Versamento:**

Alla Tesoreria provinciale dello Statocon Mod. F24 / accise e con esclusione della compensazione.  
N.B.: Negli scorsi anni, il termine di adempimento è stato anticipato per i versamenti eseguiti con Mod. F/24, rispetto al termine previsto per i versamenti eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale.

### **28 dicembre**

#### **ACCISE - Gas naturale - Versamento della rata d'acconto mensile**

Scade il termine per il versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 26, comma 13, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto "TUA" - Testo Unico Accise e dell'art. 28, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

#### **Versamento:**

con Mod. F24

### **30 dicembre**

#### **IVA - Imposta afferente le operazioni doganali effettuate nel mese di dicembre - Versamento**

***Scade il termine per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate dal 1° al 24 dicembre (art. 5, comma 3, L. 25 luglio 2000, n. 213)***

### **30 dicembre**

#### **VOLUNTARY DISCLOSURE – Collaborazione volontaria - Integrazioni, documenti ed informazioni – Presentazione**

31 dicembre

Per i soggetti che si sono avvalsi della procedura di “voluntary disclosure” c.d. collaborazione volontaria, ai sensi dell’art. 5- quater, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, scade il termine - così stabilito dall’art. 2, D.L. 30 settembre 2015, n. 153 - per l’integrazione dell’istanza, e per la presentazione di documenti e di informazioni.

Per ulteriori informazioni vedasi la scadenza “VOLUNTARY DISCLOSURE – Collaborazione volontaria - Presentazione istanza – Termini di versamento” in data 30 novembre.

**[IRES / IRAP - Dichiarazione Modello UNICO e dichiarazione IRAP – Adempimenti collegati - Termini di presentazione e di versamento](#)**

**Dichiarazione – Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, i contribuenti soggetti ad IRES devono presentare la dichiarazione in via telematica entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta periodo (e pertanto entro il 30 settembre per i soggetti con esercizio ad anno solare).**

Il Modello UNICO è il modello da utilizzare per la dichiarazione unificata dei redditi e dell’IVA.

I contribuenti che hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata (si vedano le istruzioni per ulteriori precisazioni ed esempi) Vedasi la Circ. Ag. Entrate n. 1/E del 25 gennaio 2011, secondo cui è consentita la presentazione della dichiarazione IVA annuale in via autonoma e non in Unico da parte di tutti i contribuenti, sia dai soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA sia da quelli con saldo a debito.

**Versamento** – Ai sensi dell’art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 il versamento delle imposte a saldo e – se dovuto – in acconto deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

**[Presentazione](#)**

La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica da parte dei soggetti di seguito indicati. La dichiarazione può essere trasmessa direttamente o tramite un intermediario autorizzato. Per le società appartenenti a gruppi la dichiarazione telematica può essere trasmessa da una società del gruppo attraverso il servizio Entratel.

Sono tenuti alla presentazione in via telematica i seguenti soggetti:

- i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA;
- i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
- le società di capitali e gli enti commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. n. 917/1986;

- entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo (e pertanto entro il 16 giugno per i soggetti con esercizio ad anno solare);

- se in base a disposizioni di legge il bilancio è approvato oltre il termine di quattro mesi (ora: 120 giorni) dalla chiusura dell'esercizio, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e comunque, se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle predette disposizioni di legge, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Per i contribuenti IRES soggetti agli studi di settore, il termine di versamento delle imposte, nell'anno 2015, è stato prorogato, con D.P.C.M. 9 giugno 2015, al 6 luglio 2015 rispetto al termine ordinario del 16 giugno 2015.

**Rateizzazione** - Ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 è ammessa la rateizzazione - con l'applicazione degli interessi - delle somme a saldo ed in acconto risultanti dalla dichiarazione e con versamento delle rate successive alla prima:

-entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA;

-entro la fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare vedasi la ris. dell' Agenzia delle Entrate n. 390/E del 20 dicembre 2002.

**Aliquote IRES ed IRAP** - L'aliquota ordinaria IRES è stabilita al 27,5 per cento. Per le società non operative vedasi il paragrafo "Società di comodo".

**Settore petrolifero** - Per le società del settore petrolifero e del gas vedasi l'art. 81, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dall'art. 5, D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Con sentenza n.

- i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore o dei parametri. Entro gli stessi termini di presentazione del Modello UNICO deve essere presentata la dichiarazione annuale dell'IRAP - non più in forma unificata - ed esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

### Modelli

Con Provv. Ag. Entrate 30 gennaio 2015 sono stati approvati i seguenti modelli:

- Modello UNICO 2015-SC, riservato alle società ed enti commerciali,

- Modello UNICO 2015-ENC, riservato agli enti non commerciali,

- il Modello IRAP 2015.

I modelli UNICO 2015 sono utilizzati per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata, sia quando, non ricorrendo tale obbligo, è presentata in forma autonoma.

Unitamente al modello di dichiarazione devono essere presentati - ove sussistano i presupposti - i modelli per la comunicazione dei dati ai fini dell'applicazione: degli studi di settore; dei parametri; degli

10 del 9 - 11 febbraio 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112).

**Società cooperative** - Per le società cooperative si vedano gli artt. 10 e 11, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, l'art. 1, commi 460 - 466, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e l'art. 6, D.L. 15 aprile 2002, n. 63.

**IRAP** - La riduzione delle aliquote disposta - per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 - dall'art. 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, è stata soppressa dall'art. 1, commi 22 - 23, L. 23 dicembre 2014, n. 190, che ha fatto salvi gli effetti del calcolo dell'acconto IRAP secondo il metodo previsionale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, citato D.L. 24 aprile 2014, n. 66. Si vedano al riguardo le nuove deduzioni previste dall'art. 1, commi 21 e 22, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

**Acconti IRES ed IRAP** - Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, l'acconto si applica nella misura del 100 per cento.

N.B. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, la misura era aumentata dell'1,5 per cento, per effetto del D.M. 30 novembre 2013.

Nella stessa misura è determinato l'acconto ai fini IRAP (art. 30, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446). L'acconto è versato in due rate.

**Metodo previsionale** - Il contribuente ha facoltà di calcolare i singoli acconti su base previsionale (tenendo conto dei dati attesi per l'anno in corso) anziché su base storica (vale a dire con riferimento ai dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP per l'esercizio precedente).

**Consolidato / Trasparenza / Base imponibile Irap / Tonnage tax** - Con riferimento ai predetti regimi opzionali l'art. 16, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, ha modificato i termini e le modalità per esercitare l'opzione; a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'opzione è esercitata con la dichiarazione presentata

indicatori di normalità economica (c.d. "INE") per i contribuenti cui non si applicano gli studi di settore.

### Consolidato

Entro gli stessi termini di presentazione del Mod. UNICO deve essere presentato il Mod. CNM 2015 (Consolidato nazionale e mondiale) approvato con Prov. Ag. Entrate 30 gennaio 2015.

Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica ed in modo autonomo, non potendo essere inserito nel Modello UNICO.

Versamento: con Mod. F24  
Codici - tributo :

Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

- per il versamento del saldo: 2003 per l'IRES; 2020 per la maggiorazione IRES dovuta da società non operative 3800 per l'IRAP;
- per il versamento dell'acconto: 2001 per l'IRES (acconto - primarata);
- 2018 per la maggiorazione IRES dovuta da società non operative
- 3812 per l'IRAP (acconto - prima rata);
- per il versamento del secondo o unico acconto: 2002 per l'IRES



nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Sono conseguentemente modificati i termini ad es. relativi alla comunicazione sulle perdite in caso di mancato rinnovo del consolidato.

**ACE / Aiuto alla crescita economica** - Vedasi l'art. 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ai fini della deduzione di un importo corrispondente ad un importo percentuale – ivi stabilito - dell'incremento del capitale proprio, come determinato dalla norma stessa. Vedasi al riguardo il Prov. Ag. Entrate 14 marzo 2012.

**Minusvalenze** – Gli obblighi di comunicazione relativi a minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, ai sensi dell'art.

1, comma 4, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla L. 22 novembre 2002, n. 265, ed alle minusvalenze di ammontare superiore a 50 mila euro, ai sensi dell'art. 5-quinquies, comma 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, sono adempiuti in sede di dichiarazione mod. unico , in luogo delle precedenti autonome comunicazioni.

**Deduzione IRAP** - Vedasi l'art. 2, commi 1 – 1-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, circa la deducibilità dall'IRES (e dall'IRPEF) della quota di imposta IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni. Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 8/E del 3 aprile 2013.

Vedasi altresì l'art. 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, recante la previsione di una deduzione dall'IRES (e dall'IRPEF) della quota di IRAP forfetariamente relativa agli interessi passivi. Vedasi al riguardo la circ. Ag. Entrate n. 16/E del 14 aprile 2009.

**Società di comodo / Società in perdita fiscale** - In materia di società non operative - c.d. "società di comodo" - vedasi l'art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni.

(acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione);

- 2019 per la maggiorazione IRES dovuta da società non operative;
- 3813 per l'IRAP (acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione);
- per il versamento della agguaglio del 3 per cento per adeguamento studi di settore: 2118 per la maggiorazione dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche.

Si considerano altresì non operative le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi ovvero siano per quattro periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare stabilito per le società non operative (art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come modificati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 13 dicembre 2014, dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175).

L'aliquota IRES delle società non operative è maggiorata di 10,5 punti percentuali, pari ad un'aliquota complessiva del 38 per cento (art. 2, comma 36-quinquies, D.L. 13 agosto 2011, n. 138). Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 3/E del 4 marzo 2013.

Si vedano i Provv. Ag. Entrate 14 febbraio 2008 (per le società non operative) e 11 giugno 2012 (per le società in perdita) recanti individuazione delle situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo senza onere di presentazione di istanza di interpello e le circ. Ag. Entrate n. 9/E del 14 febbraio 2008, n. 21/E del 17 marzo 2008 e n. 23/E dell'11 giugno 2012.

Si richiama l'attenzione sul termine di almeno 90 giorni anteriori alla presentazione della dichiarazione ai fini della presentazione dell'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società non operative.

**Studi di settore** - Per la disciplina degli studi di settore si vedano gli artt. 10 - 10-bis, L. 8 maggio 1998, n. 146 ed il D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195; per l'applicazione degli studi di settore si vedano da ultimo la circ. Ag. Entrate n. 28/E del 17 luglio 2015.

Vedasi il Provv. Ag. Entrate 9 giugno 2015 ai fini dell'applicazione, per il periodo di imposta 2014, del regime premiale di cui all'art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Con DD.MM. 24 dicembre 2014 sono stati approvati i nuovi studi di settore in vigore a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Con appositi Provv. Ag. Entrate sono approvati i modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore da utilizzare ai fini della dichiarazione per il periodo d'imposta 2014.

In caso di adeguamento alle risultanze degli studi di settore, entro lo stesso termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, deve essere effettuato il versamento :

- della maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili, se superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati (art. 2, comma 2-bis, D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195); la disposizione si applica per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trovano applicazione per la prima volta gli studi di settore ovvero le modifiche conseguenti alla revisione dei medesimi;

- dell'IVA corrispondente al maggior volume d'affari risultante dall'applicazione degli studi di settore (art. 2, comma 2, citato D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195); tale importo è rateizzabile ai sensi dell'art. 15, D.L. 1° luglio 2009 n. 78.

**Dichiarazione IMU** - Vedasi l'art. 13, comma 12-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in merito agli obblighi di dichiarazione ai fini IMU, da presentare mediante utilizzazione del modello approvato con D.M. 30 ottobre 2012 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio del possesso o di intervento di variazioni.

**Diritto annuale Camera di commercio** - Entro il termine di pagamento del primo acconto delle imposte i soggetti IRES versano il diritto annuale alla Camera di commercio. Il versamento può essere effettuato entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40 per cento (art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435). Per il versamento deve essere utilizzato il Mod. F24 con il codice-tributo 3850.

31 dicembre

[IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/197](#)

[Presentazione](#)

**Per gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi di imposta, nonché per quelli soggetti passivi d'imposta, relativamente all'attività istituzionale, scade il termine per la presentazione della dichiarazione, relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente con l'indicazione dell'imposta dovuta, nonché per il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 49, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228.**

**31 dicembre**

**IVA - Autotrasportatori iscritti all'albo - Annotazione delle fatture emesse**

Scade il termine per l'annotazione delle fatture emesse nel trimestre solare precedente per le prestazioni di servizi rese dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti all'albo di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 298 (art. 74, quarto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; C.M. n. 252/E del 30 ottobre 1998).

**31 dicembre**

**REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili - Versamento imposta**

**Regime opzionale della cedolare secca : in materia di c.d. "cedolare secca" sugli affitti di immobili ad uso abitativo vedasi:**

il Prov. Ag. Entrate 7 aprile 2011

- la Circ. Ag. Entrate n. 26/E del 1° giugno 2011 e la n° 20/E del 4 giugno 2012.

Per i nuovi contratti l'opzione è effettuata in sede di registrazione; in caso di opzione per la "cedolare secca" esercitata in occasione di annualità successiva alla prima, l'opzione è effettuata nel termine previsto per il versamento dell'imposta di registro, vale a dire entro 30 giorni dall'inizio dell'annualità successiva. Conseguentemente scade il termine per l'eventuale opzione relativa a contratti con annualità avente inizio il 1° dicembre 2015.

Ai fini della validità dell'opzione deve essere data previa comunicazione, mediante

La dichiarazione deve essere presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il nuovo Modello INTRA 12, approvato con provv. dell'Agenzia delle Entrate 25 agosto 2015.  
**Versamento:** Mod. F24.

**Presentazione**

La registrazione di nuovi contratti, gli adempimenti successivi, l'opzione e la revoca del regime della "cedolare secca" sono effettuati mediante presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante intermediari abilitati, del modello RLI, approvato con Prov. Ag. Entrate 10 gennaio 2014, utilizzabile a decorrere dal 3 febbraio 2014.

**Versamento:**

raccomandata all'inquilino di non applicazione degli incrementi di canone, inclusi quelli ISTAT .

**N.B.:** Per i contratti a canone concordato, l'aliquota della cedolare secca è stata ridotta dal 19 al 10 per cento per il quadriennio 2014 – 2017 dall'art. 4, D.L. 28 marzo 2014, n. 47.

Il versamento dell'imposta cedolare secca è effettuato, a saldo ed in acconto, negli stessi termini previsti per il versamento dell'imposta IRPEF.

**Regime ordinario:** il termine per il versamento dell'imposta di registro è stabilito in trenta giorni relativamente a:

-nuovi contratti pluriennali relativi ad immobili urbani stipulati o con decorrenza (se anteriore) dal 1° dicembre 2015: versamento della prima annualità o per l'intero periodo;

-contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° dicembre 2015;

-cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° dicembre 2015.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta:

a) annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno, ovvero

b) sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto. In tal caso è prevista una riduzione sull'imposta dovuta (art. 17 e art. 5, Tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Per i contratti agevolati di cui all'art. 2, comma 3, L. n. 431/1998, la base imponibile è pari al 70 per cento del corrispettivo annuo (art. 8, comma 1, citata L. n. 431/1998).

**Immobili strumentali** - In materia di locazioni di immobili strumentali, soggetti ad imposta di registro con l'aliquota dell'1 per cento, si vedano l'art. 35, commi 8 e seguenti, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e le circ. Ag. Entrate n. 27/E e n. 28/E del 4 agosto 2006 e n. 33/E del 16 novembre 2006.

A partire dal 1° gennaio 2015 esclusivamente con il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) senza possibilità di compensazione.

**1500** - "Locazione e affitto – Imposta di Registro per prima registrazione"; 1501 - "Locazione e affitto – Imposta di Registro per annualità successive"; 1502 - "Locazione e affitto – Imposta di Registro per cessioni del contratto"; 1503 - "Locazione e affitto – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto"; 1504 - "Locazione e affitto – Imposta di Registro per proroghe del contratto"; 1505 - "Locazione e affitto - Imposta di Bollo"; 1506 - "Locazione e affitto – Tributi speciali e compensi";

31 dicembre

[ANAGRAFE TRIBUTARIA - Intermediari finanziari - Comunicazione periodica - Trasmissione telematica](#)

**Per gli intermediari finanziari scade il termine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria - esclusivamente in via telematica - dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente (Prov. Ag. Entrate 19 gennaio 2007 – come integrato con Prov. Ag. Entrate 29 febbraio 2008).**

Si vedano al riguardo le circ. Ag. Entrate n. 18/E del 4 aprile 2007 e n. 42/E del 24 settembre 2009.

Vedasi altresì l'art. 11, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in ordine alla comunicazione delle movimentazioni intervenute sui predetti conti e rapporti, da effettuare entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni, secondo le modalità stabilite con Prov. Ag. Entrate 25 marzo 2013, come modificato dal Prov. Ag. Entrate 10 febbraio 2015.

**31 dicembre**

**EREDI - Dichiarazione modello UNICO –  
Presentazione**

**Dichiarazione - Per le persone decedute nel 2014 o entro il mese di febbraio 2015 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini di seguito indicati, distinti in relazione alla modalità (cartacea presso gli uffici postali o telematica) di presentazione della dichiarazione.**

Contribuenti ammessi alla presentazione agli uffici postali:

in caso di decesso fino al 28 febbraio 2015, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini ordinari (entro il 30 giugno 2015);

in caso di decesso a decorrere dal 1° marzo 2015, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2015.

Contribuenti tenuti alla presentazione telematica:

in caso di decesso fino al 31 maggio 2015, la dichiarazione deve essere presentata entro i

**Versamento:**

Per il termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione vedasi la corrispondente scadenza in data 16 dicembre 2015 in questo stesso scadenario.

termini ordinari (entro il 30 settembre 2015) in caso di decesso a decorrere dal 1° giugno 2015, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo 2016 .

31 dicembre

**TOSAP / COSAP - Versamento rateizzato -  
Denuncia occupazione iniziata nel  
mese di dicembre**

**Versamento rateizzato - Per le occupazione che hanno avuto inizio successivamente al 31 luglio, il versamento della tassa, se d'importo superiore ad euro 258,23 può essere effettuato in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima (Art. 50, comma 5-bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).**

**Denuncia occupazione iniziata nel mese di dicembre** - Scade il termine per la presentazione della denuncia relativa ad occupazioni permanenti di suolo pubblico, qualora il rilascio dell'atto di concessione sia effettuato nel mese di dicembre (art. 50, citato D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507). Nello stesso termine deve essere effettuato il relativo versamento.

**COSAP** – Per i comuni che hanno istituito ai sensi dell'art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 il contributo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (c.d. "COSAP") si rinvia alle scadenze previste nei rispettivi regolamenti.

31 dicembre

**AGEVOLAZIONI - Detassazione del reddito  
derivante da beni c.d. "patent box"-  
Opzione**

In relazione alla agevolazione della detassazione dei redditi derivanti da beni immateriali, di cui all'art. 1, commi 37 - 45, L. 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito "Legge di stabilità"), e successive modificazioni, l'opzione deve essere esercitata entro il periodo d'imposta in cui ha inizio il regime di tassazione e riguarda il predetto periodo d'imposta e i successivi quattro.

**Presentazione:**

mediante trasmissione telematico del modello "Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali" approvato con Provv. Ag. Entrate 10 novembre 2015 utilizzando il software

Pertanto, per i soggetti con esercizio ad anno solare, scade il termine per effettuare l'opzione, al fine di applicarla a decorrere dall'esercizio 2015.  
L'opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.  
Per le modalità di attuazione vedasi il D.M. 30 luglio 2015.

denominato "PATENTBOX" disponibile sul sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

**Black list.** Dal 13 dicembre 2014, con l'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014), è stata introdotta una significativa modifica all'obbligo di comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list.

La comunicazione, deve essere effettuata con **cadenza annuale**, e non più mensile o trimestrale, mediante invio telematico dell'apposito **modello polivalente** per le operazioni di importo complessivo annuale superiore a **Euro 10.000** (in precedenza il limite era di Euro 500).

Pertanto, la nuova scadenza coinciderà con quella per la presentazione dello Spesometro, ovvero, entro il **30 aprile 2015**.

Sulla base del comunicato stampa dell'Agenzia dell'Entrate del 19 dicembre 2014, si precisa che per le operazioni effettuate nei mesi di novembre e dicembre, o nell'ultimo trimestre 2014, è possibile inviare la comunicazione delle operazioni con controparte black list secondo le regole in vigore prima dell'introduzione del D.Lgs. 175/2014. Tali comunicazioni saranno ritenute valide anche secondo le nuove modalità e, pertanto, non occorrerà procedere ad un ulteriore invio della nuova comunicazione annuale relativamente al 2015

(vedasi comunicato stampa dell'Agenzia dell'Entrate del 19 dicembre 2014: [http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2014/cs+dicembre+2014/cs+19122014+comunicazioni+black+list/149\\_Comunicazione+black+list+19+12+2014.pdf](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2014/cs+dicembre+2014/cs+19122014+comunicazioni+black+list/149_Comunicazione+black+list+19+12+2014.pdf) ).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.

STUDIO PALMERI  
Commercialisti Associati